



**CONTRATTO DI COMODATO PER L'UTILIZZAZIONE E GESTIONE
DELLE CENTRALINE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ
DELL'ARIA E PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO OTTICO-SPETTRALE**

Tra

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia (nel seguito denominata "ARPA"), con sede in Bari, Viale Trieste 27 - Partita I.V.A. 05830420724 - rappresentata dal Direttore Generale Prof. Giorgio Assennato, C.F. SSNGRG48D22A662X, per la carica domiciliato presso la sede legale

e

ILVA S.p.A., con sede legale in Milano al Viale Certosa n. 249, Partita IVA 11435690158, rappresentata dall'Ing. Antonio Lupoli, Direttore dello Stabilimento ILVA di Taranto, nato a Mottola (TA) l'11/08/1959, e dal Dott. Giuseppe Sansone, nato a Napoli l'8/05/1957, domiciliati per la carica presso lo Stabilimento ILVA di Taranto, in virtù dei poteri conferiti dal Presidente del C.d.A. con procura del 15/02/2013 - registrata in data 18/02/2013,

(di seguito, in caso di riferimento congiunto ad ARPA e ILVA SpA, denominate: parti)

PREMESSO

- che, ai sensi della prescrizione n. 85 del Decreto di riesame dell'AIA emesso in data 26/10/2012 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ILVA SpA ha installato n. 6 centraline di qualità dell'aria, n. 5 sistemi DOAS e n.3 sistemi LIDAR secondo quanto stabilito da ARPA Puglia nell'ambito della riunione dell'11/01/2013 e nel sopralluogo del 05/03/2013;
- che le parti concordano nel ritenere che la gestione e l'utilizzo delle suddette centraline di qualità dell'aria e del sistema di monitoraggio ottico-spettroale (DOAS/LIDAR) vengano affidati ad ARPA a mezzo della sottoscrizione di un contratto di comodato,

Tutto ciò premesso, le parti, al fine di regolare le rispettive obbligazioni in relazione all'utilizzazione e gestione delle suddette centraline,

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono elementi integranti ed inscindibili del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto

ILVA SpA concede in comodato ad ARPA, che a tale titolo accetta, l'utilizzo e la gestione delle centraline di qualità dell'aria e del sistema di monitoraggio ottico-spettrale (DOAS/LIDAR) descritte nella documentazione tecnica trasmessa da ILVA ad ARPA Puglia con nota Dir.28 del 31/01/2013 nonché del successivo aggiornamento del documento relativo alla rete di rilevamento ottico spettrale resosi necessario a seguito delle ulteriori indicazioni rappresentate da ARPA Puglia nell'ambito del sopralluogo del 5/03/2013. Sono quindi parte integrante della presente convenzione: la comunicazione Dir.28 del 31/01/2013 con i relativi allegati tecnici (allegato-1), il verbale ARPA Puglia di sopralluogo del 5/3/2013 (allegato-2), la documentazione tecnica aggiornata della Project Automation relativa alla rete di rilevamento ottico spettrale (allegato-3).

Articolo 3 – Obblighi di ILVA SpA

A seguito della comunicazione di cui al successivo art. 4), ILVA SpA si obbliga ad affidare ad una ditta specializzata le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di monitoraggio di cui al precedente art. 2, nonché delle strutture ed apparecchiature accessorie atte a garantire il funzionamento dei sistemi di rilevamento, acquisizione, trasmissione ed elaborazione dei dati (contratto in allegato-4).

ILVA SpA provvederà alla installazione presso la sede ARPA di Taranto dei suddetti sistemi di acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati.

ILVA avrà la possibilità di prendere visione di tali dati attraverso un collegamento on line dei propri sistemi informativi.

ILVA SpA provvederà al versamento dei corrispettivi economici previsti dai contratti che stipulerà con la suddetta ditta specializzata.

Sono altresì a carico di ILVA Spa il pagamento delle eventuali coperture assicurative ed i consumi elettrici delle centraline stesse.

ILVA SpA svolgerà inoltre le seguenti attività:

- a) sostituzione periodica dei supporti filtranti;

b) prelievo dei campioni per le polveri sospese (PM10) e quelli dei deposimetri. Per quanto concerne le analisi, le stesse saranno eseguite da ILVA SpA. La validazione dei risultati sul 10% dei campioni di polvere sospesa (PM10) e su uno dei campioni mensili di deposimetri sarà curata da Arpa, secondo un protocollo operativo che sarà concordato entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto di comodato.

ILVA SpA si obbliga al pagamento del corrispettivo in favore di ARPA, basato sul vigente tariffario di quest'ultima, per l'elaborazione e la validazione dei dati acquisiti, secondo quanto definito nel successivo articolo 9).

Articolo 4 – Obblighi di ARPA

ARPA si obbliga a gestire ed utilizzare i sistemi di monitoraggio di cui al precedente art.2 con la diligenza normalmente richiesta per l'espletamento delle suddette attività.

ARPA provvederà alla loro gestione mediante le seguenti principali attività:

- a) acquisizione dei dati orari;
- b) analisi, validazione ed elaborazione dei dati;
- c) emissione di report mensili da inviare ad ILVA SpA e alle autorità competenti (MATTM, ISPRA, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comuni di Taranto e Statte).

ARPA renderà disponibili ad ILVA SpA i dati del monitoraggio inclusi quelli risultanti dalle proprie analisi di laboratorio.

Articolo 5 - Sicurezza

ARPA si impegna a far osservare dal proprio personale la normativa antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro.

Articolo 6 - Responsabilità

ILVA SpA, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna le chiavi delle centraline ad ARPA, che ne assume la piena titolarità in qualità di gestore.

ILVA SpA conserverà una copia delle suddette chiavi, da utilizzare per le attività di pertinenza.

ARPA, per quanto di competenza, si impegna a conservare e custodire le apparecchiature dei sistemi di monitoraggio di cui al precedente art. 2 con la massima cura e diligenza e ad utilizzarle solo per gli usi consentiti dal presente contratto.



La sostituzione o riparazione di tutte le parti o degli accessori dei sistemi di monitoraggio di cui al precedente art.2, ivi compresi gli analizzatori stessi, gli impianti installati ed il cabinato, che durante il periodo del presente contratto dovessero guastarsi per cause proprie non collegabili al servizio di gestione, saranno a carico di ILVA SpA a titolo di spese straordinarie.

ARPA si obbliga a comunicare tempestivamente ad ILVA SpA ogni situazione che rendesse necessarie attività di manutenzione straordinaria.

ILVA SpA dichiara che provvederà a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura del rischio per il furto e per gli atti vandalici delle centraline di qualità dell'aria esterne al perimetro dello stabilimento, che dovessero essere perpetrati da terzi sulle stesse.

Articolo 7 - Durata

Il presente contratto avrà durata di 3 anni con decorrenza iniziale dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Le parti si impegnano a valutare l'eventuale proroga del presente contratto, per ulteriori 3 anni, entro 6 mesi dalla scadenza dello stesso.

Articolo 8 - Modifiche contrattuali e comunicazioni

Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere concordate fra le parti e dovranno risultare da atto scritto.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno scambiate fra le parti a mezzo posta certificata e/o lettera raccomandata AR.

Articolo 9- Oneri per la validazione ed elaborazione

Gli oneri di gestione e validazione dei dati del monitoraggio saranno calcolati, in funzione del numero delle stesche e degli analizzatori installati, in base al tariffario vigente di ARPA.

Detti oneri saranno addebitati da ARPA ad ILVA SpA tramite emissione di apposita fattura, su base trimestrale, che ILVA SpA si obbliga ad onorare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 10 - Rinvio a norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alla normativa sul comodato contenuta negli artt. 1803 e segg. del Codice Civile.

Two handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page.

Articolo 11 - Foro competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Bari quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 della D. Lgs. n. 196/03.

Art. 13 - Registrazione e spese

Il presente contratto, redatto in duplice copia, sarà registrato a tassa fissa ai sensi di legge e le spese vengono poste a carico di ILVA SpA.

Le spese di bollo inerenti il presente contratto sono a carico di ILVA SpA.

Bari, 31-07-2013

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Puglia

Il Direttore Generale
Prof. Giorgio Assennato



ATTO REGISTRATO	
SERIE <u>3</u>	AL NR. <u>8579</u>
IN DATA <u>- 8 AGO. 2013</u>	
IMPOSTE LIQUIDATE	
PER € <u>168,00</u>	PER NR. <u>3</u> ANNI

ILVA SpA

Due Procuratori

Ing. Antonio Lupoli

Dott. Giuseppe Sansone

L'ADDETTO
Eduardo LEO

Firma su delega del Direttore Provinciale
Isabella CORRADI

